



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 61

del 12 MAR. 2018

Oggetto: **Federazione Italiana Giuoco Squash:** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

02

Conoscenza:

Consegnata il: 15 MAR. 2018

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

h

g

Deliberazione n.

61

Riunione del

12 MAR. 2018

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Squash;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota n.38/2018 del 30 gennaio 2018 con la quale l'indicata Federazione ha inviato, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 25 novembre 2017;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Squash approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 25 novembre 2017.


Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
f.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dot. Antonello de Tullio



h

Allegato n. 1
Deliberazione n. 67
Riunione del. 12 MAR. 2018



**ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
Statuti e Regolamenti**

Roma, 8 MAR. 2018

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Giuoco Squash: approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Giuoco Squash, con nota n.38/2018 del 30 gennaio 2018 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 25 novembre 2017.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di Coni Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

h

Allegato n. 2
Deliberazione n. 67
Riunione del 12 MAR. 2018



Regolamento di Giustizia

h

o

PARTE PRIMA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1) Doveri ed obblighi

1. Gli Affiliati, gli Aderenti, i Tesserati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale osservano comportamenti conformi a quanto previsto dallo Statuto federale, dai Regolamenti Federali, dal Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto Coni, dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal Coni, nonché dai provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni della Figs e dei suoi Organi.
2. Gli Affiliati, gli Aderenti, i Tesserati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale osservano condotte conformi ai principi della lealtà (*fair play*), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione.
3. Gli Affiliati, gli Aderenti, i Tesserati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale mantengono una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, dall'uso, dalla somministrazione e dalla commercializzazione di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica che verbale, dalla corruzione, da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi Organi.
4. I Tesserati si astengono dall'effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni sportive organizzate nell'ambito federale. Chiunque viola tale divieto è punito con una sanzione inibitiva da un minimo di tre mesi fino alla radiazione.
5. Gli Affiliati, gli Aderenti e i Tesserati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano, in ogni caso, il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Coni.
6. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali rispondono alle convocazioni e si mettono a disposizione della Federazione, nonché onorano il ruolo rappresentativo ad essi conferito; gli Affiliati e gli Aderenti, da parte loro, mettono a disposizione della Figs gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.
7. I comportamenti difforni da quelli indicati ai precedenti commi sono sanzionati secondo le disposizioni del presente Regolamento, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.

h

g

Art.2) Responsabilità diretta

1. L'ignoranza o la errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme della giustizia sportiva non possono essere invocate a nessun effetto.
2. Gli Affiliati e gli Aderenti rispondono direttamente anche dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle Norme Federali e sono solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate agli stessi. I Dirigenti, muniti di legale rappresentanza dell'Affiliato o dell'Aderente, sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi nell'ambito dell'attività riferibile agli Affiliati o agli Aderenti medesimi.
3. Gli Affiliati e gli Aderenti sono oggettivamente responsabili, agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri Dirigenti, Soci e Tesserati.
4. Agli stessi effetti gli Affiliati e gli Aderenti rispondono, altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e dei propri sostenitori.
5. Gli Affiliati e gli Aderenti rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli Organizzatori delle competizioni.
6. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.
7. E' fatto divieto agli Affiliati ed agli Aderenti di erogare contributi, sovvenzioni o facilitazioni a soggetti, che risultino destinatari di provvedimenti, civili e/o penali, quali protagonisti di fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche, o ad associazioni di tifosi delle quali faccia parte anche uno solo di tali soggetti.
8. Gli Affiliati e gli Aderenti stessi potranno essere ritenuti non responsabili se, dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito o dal dibattimento, risulti che l'Affiliato o l'Aderente non ha partecipato all'illecito o lo ignorava o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito.
9. I legali rappresentanti degli Affiliati e degli Aderenti sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, delle infrazioni commesse nell'ambito dell'attività riferibile agli Affiliati od agli Aderenti medesimi.
10. Gli Affiliati e gli Aderenti che si sottraggono, senza autorizzazione federale, ad impegni ed obblighi regolamentari e normativi federali sono sanzionati anche con ammende che vanno da un minimo di 100,00 ad un massimo di 1.000,00 €.

Art.3) Obbligo di denuncia e di collaborazione

1. Il Dirigente, il Socio od il Tesserato, che, comunque, abbia o abbia avuto rapporti con Affiliati, Aderenti o persone, che abbiano posto o stiano per porre in essere atti sanzionati nel presente Regolamento o, comunque, ne abbia notizia, ha il dovere di informare, immediatamente e con ogni mezzo idoneo, comunque mediante lettera raccomandata, il Procuratore Federale, qualunque sia il modo con cui ne sia venuto a conoscenza.
2. Gli Affiliati, gli Aderenti ed i Tesserati sono tenuti a collaborare con gli Organi di Giustizia, assolvendo alle richieste, che dagli stessi pervengano.
3. Chiunque abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento deve farne denuncia al Procuratore Federale.

4. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, le generalità del tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione e degli eventuali testimoni.

Art.4) Principio del risultato conseguito sul campo

1. Tutti gli Organi Federali debbono concorrere al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.
2. Se è accertato con provvedimento disciplinare definitivo che un risultato deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, nessuno può trarre direttamente da esso beneficio.

TITOLO II - CODICE DISCIPLINARE

Capo I - INFRAZIONI

Art.5) Infrazioni disciplinari

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere, sono determinate dagli Organi Giudicanti, nei limiti fissati dal presente Regolamento.
2. Gli Organi giudicanti possono infliggere agli Affiliati ed agli Aderenti la sanzione pecuniaria da sola o cumulativamente a sanzione di altra specie.

Art.6) Inosservanza della clausola compromissoria

1. La violazione dell'art. 60 dello Statuto Federale, per fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla Federazione, è punita con sanzione inibitoria da sei mesi fino alla radiazione.

Art.7) Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organismi Federali

1. Il Tesserato, che, pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi Organi, è punito con una sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a due anni.
2. Nei casi più gravi può esserne disposta la radiazione.

Art.8) Rifiuto di presentazione personale e di atti

1. Il Tesserato che, benché formalmente richiestone, rifiuti di presentarsi ad un Organo di Giustizia per essere sentito, o di fare pervenire, ad esso, atti di cui sia richiesto, o renda dichiarazioni mendaci, è punito con una sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ai tre anni.
2. Si applica la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza dell'Organo.

Art.9) Frode sportiva

1. Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione a gare, competizioni e manifestazioni ufficiali, in Italia ed all'estero, ovvero per l'assunzione di Incarichi Federali, costituisce frode sportiva, punibile con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a quattro anni per il Tesserato, e, per l'Affiliato o l'Aderente responsabile, con l'esclusione dall'Attività Agonistica Federale per almeno un anno, con il limite massimo di anni quattro.
2. Costituiscono, altresì, ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni previste ex legge 401/1989.
3. Ai fini dell'accertamento delle identità personali, dell'età o della cittadinanza fanno fede le carte d'identità, i passaporti, le patenti auto ed ogni altro valido documento di riconoscimento.

Art.10) Illecito sportivo

1. Commette illecito sportivo chiunque compia o consenta che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare, a sé o ad altri, un vantaggio in classifica.
2. L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a due anni e non superiore ad anni sei per il Tesserato e, per l'Affiliato o l'Aderente responsabile, con l'esclusione dall'Attività Agonistica Federale un periodo non inferiore a due anni e non superiore ad anni sei.
3. Gli Affiliati e gli Aderenti sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri Dirigenti, Soci, Tesserati e, salvo che venga provata la loro assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'Affiliato o dell'Aderente o dei propri tesserati, da soggetti estranei allo stesso.
4. Il Dirigente od il Tesserato, che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di fatti di cui ai commi precedenti del presente articolo, deve informare il Procuratore Federale.

Art.11) Assunzione di sostanze vietate

1. L'assunzione di sostanze o l'uso di metodi vietati dalle Norme Sportive Antidoping, da parte degli Atleti o di altri soggetti dell'ordinamento sportivo, qualunque sia la qualifica da essi rivestita, comporta l'attivazione del procedimento disciplinare, secondo le Norme Sportive Antidoping.

Art.12) Manifestazioni atipiche

1. Le manifestazioni agonistiche e/o non agonistiche atipiche, non comprese nel Calendario Ufficiale delle Gare della Figs, che:
 - prevedano l'assegnazione di premi e di trofei non di natura simbolica;
 - comportino la previsione di classifiche;
 - siano caratterizzate dall'assegnazione di titoli di valenza federale,devono essere autorizzate dalla Figs. Ai fini della sicurezza dei tesserati Figs partecipanti a tali manifestazioni, gli impianti, nei quali le stesse si svolgono, devono essere omologati dalla Figs medesima.

2. Ai Tesserati, che parteciperanno a manifestazioni atipiche non autorizzate dalla Figs, saranno comminate sanzioni inibitive per un periodo non inferiore ai 30 giorni e non superiore ad un anno.
3. Agli Affiliati ed agli Aderenti, che organizzeranno manifestazioni atipiche non autorizzate dalla Figs, saranno comminate sanzioni inibitive per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ai due anni e pecuniarie per un importo non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 2.000,00.

Art.13) Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi Federali

1. Il Tesserato, l’Affiliato o l’Aderente, che non si assoggetta ai provvedimenti disciplinari di un Organo Giudicante, sottraendosi alla loro esecuzione, è punito, salvi i diversi effetti dell’inosservanza, con sanzione inibitiva da un minimo di un mese fino alla radiazione.

Art.13 bis) Punibilità

1. Sono punibili, con sanzione inibitiva da un minimo di un mese fino alla radiazione, coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Art.14) Violazione del vincolo sportivo

1. L’atleta, che si faccia rilasciare la tessera agonistica o la tessera agonistica giovanile da più Affiliati e/o da più Aderenti è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ad anni due.
2. Resta valido in ogni caso, il primo, in ordine temporale, tesseramento perfezionato a norma di Regolamento.

Art.15) Intemperanze dei sostenitori

1. L’Affiliato o l’Aderente ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza, da parte dei propri sostenitori, è punito con una sanzione pecuniaria, da € 100,00 ad €. 1.000,00, e, nei casi più gravi, con la squalifica del campo, da un minimo di un mese fino ad un massimo di un anno.

Art.16) Aggressione ad un Ufficiale di Gara e/o ad un Arbitro

1. Chi aggredisce o tenta di aggredire un Ufficiale di Gara e/o un Arbitro è punito con una sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno e, nei casi di maggiore gravità, con la radiazione dalla Figs.
2. Chi inveisce od offende un Ufficiale di Gara e/o un Arbitro è punito con una sanzione inibitiva da un minimo di un mese, fino ad un massimo di un anno o da un minimo di una gara, fino ad un massimo di otto gare.
3. L’Affiliato o l’Aderente che non si adopera per assicurare la serenità di giudizio e la tranquillità operativa di un Ufficiale di Gara e/o di un Arbitro, è punito con la squalifica del campo di gioco da un minimo di un mese, fino ad un massimo di un anno o da un minimo di una gara, fino ad un massimo di otto gare; con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 100,00 ad un massimo di 1.000,00 €.

Art.17) Altre infrazioni

1. È altresì assoggettabile alle sanzioni previste dal presente Regolamento chiunque assuma contegni difformi da quelli prescritti al precedente art. 1.

Capo II - SANZIONI

Art.18) Tipologia delle sanzioni

1. Possono essere inflitte dagli Organi competenti, secondo il presente Regolamento, le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) ammonizione con diffida;
 - c) sanzione pecuniaria;
 - d) squalifica;
 - e) ritiro della tessera agonistica/tessera agonistica giovanile;
 - f) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - g) squalifica del campo di giuoco;
 - h) penalizzazione;
 - i) esclusione dal Campionato Italiano a Squadre e dalla Lega Interclub;
 - j) sospensione a termine da qualsiasi attività;
 - k) interdizione da cariche Federali;
 - l) inibizione perpetua a ricoprire cariche Federali;
 - m) sospensione dal diritto di rappresentanza di Affiliato o di Aderente;
 - n) radiazione.
2. Per sanzioni inibitive si intendono quelle previste alle lettere d, e, g, i, l, m ed n del presente articolo.

Art.19) Ammonizione

1. L'ammonizione consiste nel rimprovero, rivolto a mezzo comunicazione ufficiale, con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni della stessa natura.

Art.20) Ammonizione con diffida

1. L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni della stessa natura e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Art.21) Sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare, alla Figs, una somma in danaro nei termini fissati e nella misura determinata dall'Organo Giudicante.
2. L'Affiliato, l'Aderente o il Tesserato che non paga una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'Organo Giudicante è assoggettato automaticamente ad una delle sanzioni inibitorie previste all'art. 18, comma 1.
3. La sanzione pecuniaria fino a 200 euro viene convertita in una sanzione inibitoria di giorni novanta; oltre i duecento euro la sanzione inibitoria è aumentata di ulteriori quindici giorni per ogni 50 euro o frazione di essi.

4. Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione pecuniaria, l'organo giudicante deve:
 - a) fissare il termine improrogabile del pagamento;
 - b) determinare l'eventuale sanzione inibitoria convertita.
5. La sanzione inibitoria decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento ed, eseguita, estingue la sanzione pecuniaria.
6. In caso di mancato pagamento nel termine della sanzione pecuniaria irrogata e fino al momento dell'adempimento:
 - a) per il tesserato è sospesa la validità delle tessere federali, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;
 - b) l'Affiliato o l'Aderente sono considerati in posizione irregolare, e non potranno prendere parte alle assemblee federali.
7. Le sanzioni pecuniarie irrogate sono comunicate alla Procura federale per il controllo della loro esecuzione.

Art.22) Squalifica del tesserato

1. La squalifica consiste nella sospensione dall'Attività Agonistica, Individuale od a Squadre, da un minimo di un mese, fino ad un massimo di un anno o da un minimo di una gara, fino ad un massimo di otto gare, con il conseguente divieto a partecipare al circuito di gare nel quale si è generata la squalifica, per tutta la durata della sanzione.

Art.23) Ritiro della tessera agonistica/agonistica giovanile

1. La sanzione consiste nella cancellazione dall'elenco dei giocatori e nella conseguente inibizione definitiva allo svolgimento dell'Attività Agonistica Federale.

Art.24) Non assegnazione o revoca di un titolo

1. La sanzione consiste nel non assegnare o nel revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un giocatore o di una Squadra.

Art.25) Squalifica del campo di gioco

1. La sanzione consiste nella perdita del diritto ad organizzare, sui propri campi di giuoco, manifestazioni Federali per minimo un mese, fino ad un massimo di un anno o per minimo una gara, fino ad un massimo di otto gare.
2. L'Organo Federale competente, ai fini della disputa di eventuali gare a squadre, nel periodo di squalifica, designerà il campo neutro o disporrà per la inversione del campo.

Art.26) Penalizzazione

1. La penalizzazione consiste nella perdita, da un minimo di uno fino ad un massimo di dodici punti, già conseguiti da una squadra, nell'ambito di un Campionato, con formula a gironi.

Art.27) Esclusione dal Campionato a Squadre e/o dalla Lega Interclub

1. La esclusione dal Campionato a Squadre e/o dalla Lega Interclub comporta:
 - a) nella fase a gironi, la perdita, con il massimo punteggio, di tutti gli incontri disputati e da disputare;
 - b) nella fase ad eliminazione diretta, la inibizione a proseguire.
2. La esclusione può essere estesa anche agli anni successivi.

Art.28) Sospensione a termine da qualsiasi attività

1. La sospensione da qualsiasi attività comporta la inibizione, per l'Affiliato o per l'Aderente, di organizzare qualsiasi manifestazione squasistica e di partecipare a qualsiasi attività agonistica Federale, per minimo un mese, fino ad un massimo di sei mesi.
2. La sanzione comporta per il tesserato l'inibizione ad esercitare qualsivoglia attività federale, ivi compresa la partecipazione ad attività non agonistica o promozionale, per minimo un mese fino ad un massimo di sei mesi.

Art.29) Interdizione ed inibizione perpetua dalle cariche Federali

1. L'interdizione consiste nel divieto di ricoprire cariche Federali, per un periodo che va da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.
2. L'inibizione perpetua consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche Federali.
3. Entrambe le sanzioni possono essere relative ad una od a tutte le cariche.

Art.30) Sospensione del diritto di rappresentanza di Affiliato o di Aderente

1. La sanzione consiste nel divieto al dirigente di Affiliato o di Aderente di rappresentarlo in tutti gli organismi e manifestazioni federali, per un periodo che va da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

Art.31) Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'Affiliato, dell'Aderente o del Tesserato dagli Albi Federali.
2. L'Affiliato, l'Aderente ed il Tesserato, radiati, vengono segnalati al Coni ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

Capo III - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art.32) Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. Nel determinare la misura della sanzione, l'Organo competente tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.
2. La qualifica di Dirigente Federale, di Affiliato o di Aderente, di Capitano di squadra, di Ufficiale di Gara, di Allenatore-Istruttore, deve essere sempre valutata

- come circostanza aggravante; la stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei Tesserati chiamati, anche occasionalmente, a svolgere tali funzioni.
3. Le sanzioni pecuniarie, che debbono in ogni caso essere inflitte da sole o cumulativamente con sanzioni di altra specie, possono essere determinate a partire dalla quota minima di € 100, fino alla quota massima di € 4000,00.
 4. Le sanzioni inibitive, sospensive ed interdittive sono determinate in misura non inferiore a 30 (trenta) giorni consecutivi e non superiore ad anni otto consecutivi e/o ad una gara sino ad un massimo di sei gare.
 5. Tali criteri di determinazione della misura minima e massima delle sanzioni sono inderogabili, fatto salvo quanto disposto in materia di inibizione perpetua e di radiazione.
 6. Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
 - a) non attribuzione di punteggi utili all'affiliato o all'Aderente ed al tesserato per classifiche e graduatorie, come classifiche federali, di campionato e di Trofeo, etc.;
 - b) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
 - c) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni sportive.

Art.33) Recidiva

1. L'Affiliato, l'Aderente od il Tesserato, che, dopo essere stato condannato per una infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento, fino ad un terzo, della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il sanzionato si sottrae, volontariamente, all'esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate ai punti precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal primo comma, può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione, per effetto della recidiva, può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti al momento in cui è stata commessa la nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale dell'Organo Giudicante decidere se irrogare o meno, ed in quali limiti, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Art.34) Tentativo di infrazione

1. L'Affiliato, l'Aderente od il Tesserato, che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con una sanzione punitiva diminuita da un terzo a due terzi rispetto a quella che sarebbe stata inflitta, se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano, di per se, un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art.35) Circostanze aggravanti

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa, dell'autore o del responsabile dell'infrazione, e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata, quando, dai fatti accertati, emergono, a carico dei responsabili, una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di potere o con violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni Federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'Organizzazione;
 - d) aver agito per motivi futili o abietti;
 - e) aver anche solo tentato di inquinare le prove nel corso del procedimento disciplinare;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e del prestigio delle Istituzioni Federali e degli Organi Giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) aver l'infrazione determinato, o concorso a determinare, una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare, a sé o ad altri, un vantaggio.

Art.36) Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art.37) Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver agito in seguito a provocazione e/o in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato, spontaneamente ed efficacemente, per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
2. L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste nei precedenti commi, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una riduzione della sanzione.

Art.38) Concorso di Circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

Art.39) Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze, che attenuano o escludono le sanzioni, sono valutate dall'Organo Giudicante a favore dei soggetti responsabili, anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze, che aggravano sono, invece, valutate dall'Organo Giudicante a carico dei soggetti responsabili, solamente se conosciute ovvero ignorate, per colpa o ritenute inesistenti, per errore, determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze, che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze, inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art.40) Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. L'Organo Giudicante, che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza, applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art.41) Notificazioni delle decisioni

1. Le decisioni di qualsiasi Organo Disciplinare devono essere pubblicate sul sito internet federale e notificate nel termine massimo di due giorni dalla data della deliberazione, a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia.
2. In caso di squalifica, oltre che a mezzo lettera raccomandata, la notificazione deve avvenire, immediatamente, tramite comunicazione telegrafica, o telex o telefax.
3. Tutte le notifiche devono essere effettuate presso la sede delle Società interessate, anche per ciò che riguarda loro Atleti e Dirigenti.
4. I Presidenti delle Società sono responsabili dell'osservanza delle decisioni riguardanti le Società stesse ed i loro appartenenti.
5. La lettura del dispositivo equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza.
6. Tutti i provvedimenti che irrogano una sanzione devono essere comunicati alla Procura federale cui spetta la sorveglianza sull'adempimento e sull'esecuzione delle sanzioni medesime.

Capo IV – COMMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art.42) Provvedimenti a carico degli Affiliati o degli Aderenti

1. A carico degli Affiliati o degli Aderenti possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) ammonizione;
 - b) ammonizione con diffida;
 - c) sanzione pecuniaria;
 - d) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - e) squalifica del campo di gioco;
 - f) penalizzazione;
 - g) esclusione dall'attività agonistica o da parte di essa;
 - h) sospensione, a termine, da qualsiasi attività;
 - i) radiazione.

Art.43) Provvedimenti a carico dei Tesserati

1. A carico dei Tesserati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) ammonizione;
 - b) sanzione pecuniaria;
 - c) ammenda per quanto previsto in materia di doping;
 - d) squalifica;
 - e) ritiro della tessera agonistica;
 - f) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - g) interdizione da cariche Federali;
 - h) inibizione perpetua a ricoprire cariche Federali;
 - i) sospensione a termine da qualsiasi attività;
 - j) radiazione.

Art.44) Provvedimenti a carico dei Dirigenti

1. A carico dei Dirigenti Federali, nazionali e periferici, e dei Dirigenti degli Affiliati e degli Aderenti, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) ammenda per quanto previsto in materia di doping;
 - c) interdizione dalla carica di Dirigente Federale per un periodo non superiore a due anni;
 - d) inibizione perpetua a ricoprire cariche Federali;
 - e) sospensione del diritto di rappresentanza di Affiliato o di Aderente;
 - f) sospensione a termine da qualsiasi attività;
 - g) radiazione.

Art.45) Provvedimenti a carico degli Ufficiali di Gara e degli Arbitri

1. A carico degli Ufficiali di Gara e degli Arbitri, iscritti agli Albi Federali, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) sospensione temporanea dall'attività (massimo un anno);
 - c) cancellazione dagli Albi;
 - d) radiazione.
2. A carico dei Tesserati chiamati a svolgere, in via straordinaria e su designazione della Figs, per improvvisa, imprevista ed imprevedibile assenza del titolare della funzione, il ruolo di Ufficiale di Gara e/o di Arbitro, possono essere adottati i provvedimenti previsti dall'art. 44 del presente Regolamento.

PARTE SECONDA

TITOLO I

Norme generali del processo sportivo

Capo I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO E ORGANI DI GIUSTIZIA

Art.46) Principi del processo sportivo

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Art.47) Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

1. Sono Organi di Giustizia presso la Figs:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello;
 - b) il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione

- Federale di Garanzia o, se non istituita, alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni, per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
 5. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Figs è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
 6. Salvo diversa disposizione del Consiglio Federale, le funzioni della Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello.

Art.48) Attribuzioni

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art.49) Commissione Federale di Garanzia

1. Presso la FIGS. può essere istituita, con delibera del Consiglio Federale, la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Figs, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - c) adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 47, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni.

Capo II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art.50) Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia

1. Spetta agli Affiliati, agli Aderenti, ai Tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 51) Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo, dovuto dal ricorrente o dal reclamante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato dal Consiglio Federale per ogni quadriennio olimpico; esso è determinato in misura differente con riguardo ai ricorsi dinanzi gli Organi di Giustizia di prima istanza e ai reclami dinanzi gli Organi di Giustizia di seconda istanza.
2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito

istituzionale della Figs, in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.

Art. 52) Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il Coni.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Capo III - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 53) Poteri degli Organi di Giustizia

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 46.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 53bis) Astensione e ricusazione

1. Ciascun componente degli organi di giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;

- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.
2. Ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
 3. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
 4. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia
 5. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
 6. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato dal Consiglio Federale.
 7. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
 8. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.
 9. Sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulla istanze di ricusazione decidono la Corte Sportiva d'appello e la Corte Federale d'Appello.

Art. 54) Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

Art. 55) Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'Affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante deve comunicare a Figs l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede dell'Affiliato o Aderente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in

caso di mancata consegna della comunicazione al Tesserato, l’Affiliato o Aderente è sanzionabile fino alla revoca dell’affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell’organo precedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Figs in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l’impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 56) Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Figs

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale. ^[1]_[2]
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all’iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice della Giustizia Sportiva del Coni e i regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO II

Giudici sportivi

Capo I - NOMINA E COMPETENZA

Art. 57) Istituzione

1. Presso la Figs sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello.

Art. 58) Competenza dei Giudici Sportivi

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;

- b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricsuzione dei medesimi giudici.

Art. 59) Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

- 1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.
- 2. I Giudici Sportivi Territoriali, se istituiti, sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
- 3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale.

Art. 60) Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

- 1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni. Possono essere dichiarati idonei i laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
- 2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 3. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Figs ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
- 4. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

Art. 61) Nomina nella Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa

- 1. Fermo quanto stabilito all'art. 47, comma 6, i componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni. Possono essere dichiarati idonei, quali Giudici Sportivi nazionali o Giudici Sportivi Territoriali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
 3. La Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e tre membri supplenti.
 4. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte Sportiva di Appello aumenta nella misura corrispondente.
 5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
 6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Figs, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

Capo II - PROCEDIMENTI

Art. 62) Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 63) Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine stabilito da ogni Federazione e, in difetto, di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro tre giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 64) Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice Sportivo assume la pronuncia, ogni mercoledì feriale; in caso di mercoledì festivo, assume la pronuncia il primo giorno feriale successivo.
2. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 65) Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. Il Giudice individua i soggetti eventualmente interessati e provvede a dare loro notizia dell'istanza che sia stata formulata. Essi possono fare pervenire memorie e documenti, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia.

Art. 66) Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
4. Qualsiasi decisione del Giudice Sportivo che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano trarre beneficio dalla decisione stessa.
5. Spetta al Consiglio Federale, con deliberazione fondata sul merito sportivo, di stabilire l'attribuzione di un titolo o del diritto di partecipare a un Campionato in favore di una Società in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte del Giudice Sportivo.

Art. 67) Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o

- fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
 7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
 8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
 9. La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio adottata, comunicata alle parti e pubblicata.

TITOLO III

Giudici Federali

Capo I - NOMINA E COMPETENZA

Art. 68) Istituzione

1. Presso la Figs sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Figs

Art. 69) Competenza dei Giudici Federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 70) Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli Organi di Giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
 4. Il Tribunale Federale e la Corte Sportiva di Appello si compongono, ciascuno, di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e due membri supplenti; la Corte Federale d'Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio Federale, di due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e di tre membri supplenti.
 5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Capo II - PROCEDIMENTI

Art. 71) Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Art. 72) Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione e gli impegni indicati, ne dichiara, anche fuori udienza, la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 73) Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 74) Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 75) Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti della Figs possono essere annullate su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di Affiliati, Aderenti o Tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Figs possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 74, comma 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Figs implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 76) Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 77) Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quanto disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 82, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente

- alla scadenza anche quando la Procura Generale dello Sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore Federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di Appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 81 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato e comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
 4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 77 bis) Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

1. La sospensione di cui all'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI deve essere disposta dalla Segreteria Federale, previa verifica della situazioni di fatto che la fondano. La Segreteria Federale, adottato il provvedimento, si incarica immediatamente degli adempimenti procedurali conseguenti. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso alla Segreteria Federale.
2. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
3. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che ricoprono cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.
4. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

Art. 78) Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 79) Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di Appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 80) Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 81) Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento

- di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
 5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione sono riunite e trattate congiuntamente.
 6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 79 e 80.
 7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
 8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
 9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
 10. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 82) Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art. 77, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport di cui all'art. 12-ter dello Statuto Coni, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Figs entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
9. La disposizione di cui al comma 8 si applica, in quanto compatibile, presso gli Organi di Giustizia sportiva, la quale non abbia appositamente stabilito termini inferiori.

Art. 83) Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO IV

PROCURATORE FEDERALE

Capo I - NOMINA E FUNZIONI

Art. 84) Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Presso la Figs è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e fino al numero di tre Sostituti Procuratori, che coadiuvano il primo nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni.
4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni.

5. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

Art. 85) Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 70, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 70, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei Dirigenti Generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.

Art. 86) Attribuzioni del Procuratore Federale

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Capo II – AZIONE DISCIPLINARE

Art. 87) Azione del Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di Affiliati, Aderenti, Tesserati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Figs, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dall'art. 90, comma 4.

3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento a di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia già stato sentito, per chiedere di esserlo. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 88) Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 87, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 89) Astensione

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

Art. 90) Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nel Casellario Federale di cui all'art. 106 le notizie di fatti o atti rilevanti. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine previsto di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per, quaranta giorni eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 87, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
6. Ai sensi dell'art. 12 *ter*, comma 2, dello Statuto del Coni, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni trimestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

7. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 12 *ter*, comma 3, dello Statuto del Coni e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'art. 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

Art. 91) Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Figs, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport, decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Figs, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva o per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Capo III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 92) Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti

- documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Regolamento. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti dal Procuratore Federale.

Art. 93) Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
5. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO V COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 94) Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il Coni.

TITOLO VI REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE E CLEMENZA

Art. 95) Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su

- ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
 4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
 5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Figs o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 96) Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. È emesso dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) che in tale periodo il sanzionato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti. La Commissione si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la segreteria Figs che provvede alla trascrizione nel Casellario Federale. Provvede, inoltre, a darne tempestiva comunicazione all'istante.
4. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
5. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette, entro sette anni, una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

Art. 97) Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale, la cui competenza spetta al Consiglio Federale. Estingue l'infrazione e fa cessare l'esecuzione della sanzione e le pene accessorie, ove siano state irrogate.
2. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia.
3. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo giudicante pronuncia il non luogo a procedere.
4. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi, non si applica in caso di recidiva salvo che il provvedimento non disponga diversamente e la sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento stesso stabilisca una data diversa.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 98) Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di carattere generale di competenza del Consiglio Federale. Opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può essere in tutto od in parte condonata ovvero commutata in altra sanzione meno grave.
2. L'indulto non estingue le pene accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento stabilisca una data diversa.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga altrimenti. Non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
7. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 99) Grazia

1. La grazia è un provvedimento di clemenza *ad personam*; estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave.
2. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
3. Gli Affiliati, gli Aderenti e i Tesserati possono proporre domanda di grazia, la quale presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato.
4. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta del tesserato indirizzata al Presidente della Figs, presso la Segreteria Federale. Per tale domanda non è dovuta alcuna tassa.

5. Competente in relazione alla concessione è il Presidente della Figs cui spetta l'obbligo, prima dell'adozione del provvedimento, di sentire il parere del Consiglio Federale.
6. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata, e con la grazia il Presidente potrà condonare, in tutto o in parte, la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
7. La grazia non estingue le pene accessorie, salvo diversa disposizione nel provvedimento.
8. L'accoglimento della domanda di grazia è resa pubblica mediante inserzione del provvedimento per estratto negli Atti Ufficiali della Figs.

TITOLO VII – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 100) Attività di controllo regolamentare e disciplinare

1. Svolgono attività di controllo regolamentare e disciplinare:
 - a) gli Ufficiali di Gara;
 - b) gli Arbitri di Gara;
 - c) la Commissione Tesseramento.
2. I relativi componenti sono Tesserati alla Figs.

Art. 101) Provvedimenti degli Ufficiali di Gara

1. I provvedimenti che possono adottare gli Ufficiali di Gara sono previsti dal Regolamento degli Ufficiali di Gara.

Art. 102) Provvedimenti degli Arbitri di Gara

1. I provvedimenti che possono adottare gli Arbitri sono previsti dal Regolamento Internazionale di Gara.

Art. 103) Commissione Tesseramento

1. La Commissione Tesseramento, che ha sede presso la Figs, è composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Consiglio Federale; essa dura in carica per l'intera durata del quadriennio olimpico, salvo revoca da parte del Consiglio Federale o dimissioni di due dei suoi componenti o del Presidente.
2. La Commissione è convocata con comunicazione inviata dal Presidente, a tutti i componenti, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della data fissata. In casi di urgenza la Commissione è convocata con un minore preavviso, ma comunque non inferiore a quattro ore.
3. La Commissione è costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei voti espressi.
4. La Commissione delibera sulle questioni relative al tesseramento, al vincolo ed al nulla-osta.
5. I procedimenti sono instaurati su istanza:
 - del Presidente della Commissione,

- della Figs,
 - del Tesserato direttamente interessato al provvedimento (se minorenni dal suo legale rappresentante),
 - dell’Affiliato o dell’Aderente direttamente interessato al provvedimento.
6. La Commissione Tesseramento delibera entro venti giorni dall’inizio del procedimento, che è attivato con richiesta scritta depositata presso la Segreteria Federale.
 7. Le delibere della Commissione Tesseramento sono impugnabili, entro dieci giorni dalla comunicazione all’istante della decisione assunta, con ricorso al Tribunale Federale.

TITOLO VIII – ARBITRATO

Art. 104) Procedimento e decisione

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l’Affiliato, l’Aderente e il Tesserato possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r., alla controparte ed al Consiglio Federale.
2. Il procedimento arbitrale è disciplinato nel presente Regolamento ed è di natura irrituale.
3. La richiesta di arbitrato deve contenere:
 - a) l’indicazione dell’oggetto della controversia;
 - b) le conclusioni, che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
 - c) l’indicazione delle generalità dell’arbitro prescelto;
 - d) la dichiarazione di accettazione dell’incarico rilasciata da parte dell’arbitro prescelto;
 - e) l’elezione di domicilio, ai fini di eventuali comunicazioni;
 - f) l’invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio arbitro, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
4. La controparte, nell’atto di designazione del proprio arbitro, che deve, parimenti, essere comunicato a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r. alla parte proponente, con accettazione contestuale dell’arbitro designato, ed al Consiglio Federale, può integrare l’oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte di Collegi Arbitrali istituiti nell’ambito della Figs.
5. Entro 20 giorni da quest’ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.
6. In caso di mancata designazione dell’arbitro della controparte ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio Arbitrale, provvede la Corte Federale di Appello. Tale Commissione dovrà provvedere, inoltre, a nominare, d’ufficio, anche gli arbitri della parte che non abbia provveduto alla nomina.
7. Il Collegio Arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
8. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.

9. Le parti sono obbligate al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in relazione alla soccombenza.

Art. 105) Il lodo

1. Il lodo deve essere emesso entro novanta giorni dalla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.
2. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio, che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità.
3. Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme Federali.
4. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione agli arbitri, alle parti ed ai loro difensori, se nominati, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r., almeno sette giorni prima della riunione.
5. Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con la espressa dichiarazione che l'altro arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo.
6. Il lodo deve contenere:
 - a. l'indicazione delle parti;
 - b. l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - c. la concisa esposizione dei motivi;
 - d. il dispositivo;
 - e. la sottoscrizione degli arbitri, o della maggioranza degli arbitri, come previsto nel precedente comma 5, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
7. In caso di sostituzione, per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, o di uno o di ambedue i componenti, la sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
8. Le dimissioni, pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo, non esplicano efficacia sulla decisione stessa.
9. Per l'esecuzione il lodo dovrà essere depositato, entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio Arbitrale, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia Federale, che ne darà tempestiva comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r., alle parti.
10. Se la parte soccombente non provvede ad adempiere, nel termine fissato dal Collegio Arbitrale, la Segreteria Federale provvederà ad informare dell'inadempimento l'Organo di Giustizia competente per gli adempimenti procedurali, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
11. Ferma la natura di arbitrato irrituale, ed escluso il deposito del lodo presso la cancelleria del Tribunale civile, per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e ss. cod. proc. civ.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 106) Casellario Federale

1. E' istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale, ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'art. 90, comma 2, i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.

Art. 107) Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Federale ed entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Coni.

G

at